

Misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente (Art.9 D.L.78/2009 convertito con legge 102/2009) - Allegato alla delibera G.C.n°10 del 02 aprile 2011

Al fine di evitare ritardi dei pagamenti, anche alla luce della recente evoluzione normativa (art. 9 del dl n. 78/2009 in tema di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni), i Responsabili di Servizio devono:

- 1) trasmettere con congruo anticipo le determinazioni di impegno di spesa al Responsabile del Servizio Finanziario, verificando, prima dell'ordinativo della spesa, che la relativa determinazione di impegno sia divenuta esecutiva a norma del vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle determinazioni;
- 2) verificare la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio nei vari capitoli assegnati annualmente a ciascun Responsabile del Servizio in sede di approvazione del Piano Risorse e Obiettivi (P.R.O.);
- 3) il Responsabile del Servizio Finanziario dovrà verificare la compatibilità dei pagamenti con eventuali regole di finanza pubblica a cui il Comune è assoggettato;
- 4) trasmettere gli atti di liquidazione di spesa al Responsabile del Servizio Finanziario, debitamente firmati e completi di tutti gli elementi previsti dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle determinazioni e degli eventuali allegati, con congruo anticipo rispetto la scadenza del pagamento, tenuto conto dei tempi tecnici necessari al settore finanziario per emettere i mandati di pagamento;

Si precisano, inoltre, gli ulteriori adempimenti di legge in merito alla regolarità degli atti di liquidazione delle spese come di seguito precisato:

- acquisire preventivamente, nei casi previsti dalla legge, il Durc in corso di validità e con esito regolare;
- verificare, da parte dell'Ufficio Ragioneria, prima di effettuare pagamenti superiori ad euro 10.000,00, l'assenza di morosità per somme iscritte a ruolo da parte del soggetto creditore a norma dell'art.48-bis del D.P.R.n°602/1973 introdotto dall'art.2 – comma 9 – del D.L.n°262/2006 convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006 n°286.
- obbligo da parte di ciascun Responsabile del Servizio di indicare negli atti di liquidazione trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario, nelle fattispecie in cui ricorre l'obbligo ai sensi della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art.3 della legge n°136/2010 come modificata dal D.L.n°187/2010 convertito con modificazioni dalla Legge n°217/2010), il Codice C.I.G./C.U.P. assegnato dall'A.V.C.P. e contestuale indicazione delle coordinate IBAN del conto corrente dedicato comunicato dal beneficiario per l'esecuzione dei bonifici.

Si ricorda, infine, che è prevista una responsabilità disciplinare e amministrativa in capo al responsabile di servizio in caso di violazione dell'obbligo del preventivo accertamento della compatibilità dei pagamenti